

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UBALDO PAGANO, STEFANAZZI, LACARRA, SERRACCHIANI, BONAFÈ, CURTI, DI SANZO, FORATTINI, GIRELLI, LAI, MALAVASI, PELUFFO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA, TABACCI, VACCARI

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di rilascio del passaporto

Presentata il 30 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi mesi su tutto il territorio nazionale si sono verificati notevoli ritardi nei servizi di erogazione dei passaporti da parte delle questure e degli uffici di Polizia territorialmente competenti. Tra le cause di questi ritardi c'è sicuramente la somma delle « nuove » richieste con quelle arretrate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il completamento del processo della cosiddetta « *Brexit* », ma soprattutto gli ingenti tagli realizzati negli ultimi anni al personale preposto a questo importante servizio.

Sono molti i comuni da cui arrivano segnalazioni rispetto alla difficoltà di ottenere un passaporto e quindi di potersi recare all'estero e a fare le spese di questi

disservizi non sono solamente i cittadini, costretti a rimandare i viaggi, ma anche le agenzie di viaggio e tutto il turismo organizzato: secondo un sondaggio realizzato da Assoviaggi e riportato da « *Il Sole 24 Ore* » il 30 gennaio 2023, il 96,5 per cento delle agenzie ha riscontrato difficoltà dovute a disdette, mancate prenotazioni e rinvii. Il 39,7 per cento delle agenzie ha dichiarato di aver perso fino a 10 viaggi individuali o di gruppo, il 46,1 per cento tra 10 e 30 e il 10,6 per cento di averne persi oltre 30. Questa situazione ha comportato una perdita, in media, di 7 viaggi per agenzia, per circa 13.000 euro di vendite non effettuate, corrispondenti all'annullamento di circa 80.000 viaggi organizzati.

Nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 25 gennaio 2023, il Ministro dell'interno ha risposto a due interrogazioni a risposta immediata in merito, rispettivamente, all'assenza di omogeneità sul territorio nazionale della tempestiva necessaria per l'emissione dei passaporti e alla semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti. Riguardo alla prima interrogazione (3-00126), il Ministro ha dichiarato, con particolare riferimento alla questura di Cagliari, che « a fronte della grande mole di richieste, gli uffici preposti hanno sempre assicurato, con la piena operatività degli sportelli, il rilascio dei documenti di espatrio in tempo utile per la partenza ». Riguardo alla seconda interrogazione (3-00127), il Ministro ha dichiarato che « al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto, il Ministero dell'interno, oltre a favorire la circolarità informativa delle pratiche migliori messe in campo da talune questure, sta realizzando interventi di reingegnerizzazione dell'applicativo *Agenda Online*, per renderlo più fruibile agli utenti » e che « quale ulteriore ottimizzazione dei servizi è previsto, entro il prossimo mese di febbraio, il dispiegamento di nuove postazioni di lavoro più performanti, con la possibilità, per i questori che ne ravvisino la necessità, di chiederne un eventuale aumento ».

È evidente che, nonostante i programmi annunciati dal Ministro, la situazione è ancora emergenziale soprattutto in alcune zone del Paese dove l'unico sistema per il rilascio del passaporto è tramite la procedura telematica che, invece di accelerare le procedure, come avrebbe dovuto, ha creato lunghissime attese, anche di mesi. È da ritenersi necessario, inoltre, potenziare gli addetti negli uffici delle questure, poiché una delle cause del malfunzionamento del sistema dipende dalla gestione esterna della piattaforma su cui si registrano le prenotazioni *on line*.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, prevede che « Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal

territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi ».

Per dare attuazione a questa previsione normativa e rendere pienamente esercitabile il diritto a richiedere ed ottenere il passaporto in tempi consoni, la presente proposta di legge reca una serie di misure volte a raggiungere efficacemente tali obiettivi.

All'articolo 1 si dispone l'abolizione del contributo amministrativo di 73,50 euro introdotto nel 2014.

L'articolo 2, invece, dispone, al fine di semplificare e velocizzare le procedure di rilascio del passaporto ordinario relativamente alle domande presentate in Italia, la piena applicazione del principio del « *Once Only* » nelle procedure di rilascio del passaporto stesso.

L'articolo 3 obbliga le autorità competenti al rilascio del passaporto ordinario in Italia ad utilizzare la piattaforma « *PagoPa* » per il pagamento dell'imposta da 42,50 euro per il rilascio del passaporto, che attualmente può essere effettuato solo presso gli sportelli della società Poste italiane Spa, non essendo ancora prevista la possibilità di pagare *on line* o tramite il proprio *home banking*.

L'articolo 4 dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro per i necessari interventi di implementazione e reingegnerizzazione del servizio telematico « *Passaporto elettronico – Agenda online* ».

L'articolo 5 reca l'autorizzazione ad assumere 2.000 agenti di Polizia per migliorare i servizi di rilascio del passaporto.

L'articolo 6 prevede che la richiesta per la carta d'identità elettronica comporti l'automatica richiesta per il rilascio del passaporto ordinario. Inoltre, si prevede la stipula, entro il 31 dicembre 2023, di un contratto di programma con Poste italiane Spa al fine di avviare un servizio di consegna del passaporto presso il domicilio del cittadino richiedente.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario)

1. Al fine di rendere pienamente accessibile il diritto a chiedere il passaporto e di garantire la libertà di uscire dal territorio della Repubblica, l'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto il rimborso del costo del libretto.

2. Il rimborso del costo del libretto è dovuto in occasione del rilascio del libretto e deve essere corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Il costo del libretto è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'estero la riscossione del rimborso del costo del libretto avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di stabilire il necessario arrotondamento. ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 2.

(Riduzione degli oneri burocratici nelle procedure di rilascio del passaporto)

1. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di rilascio del passaporto ordinario relativamente alle domande presentate in Italia, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 21 novembre

1967, n. 1185, i dati e la documentazione utili al completamento dell'istruttoria, qualora già in possesso di una pubblica amministrazione, sono acquisiti dall'autorità competente al rilascio dei passaporti direttamente dalla predetta pubblica amministrazione. Si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

(Obbligo di utilizzo della piattaforma pubblica per i servizi di pagamento)

1. Le autorità competenti provvedono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dare esecuzione all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma pubblica per i servizi di pagamento di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per effettuare i pagamenti dovuti per il rilascio del passaporto ordinario in Italia.

2. La mancata attuazione di quanto previsto dal comma 1 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Implementazione dell'applicazione « Agenda Online »)

1. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di domanda del passaporto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa ai fini del potenziamento e della reingegnerizzazione del servizio telematico « Passaporto elettronico – Agenda *online* ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5.

(Assunzione straordinaria di agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di migliorare i servizi finalizzati al rilascio del passaporto ordinario, è autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

(Unificazione delle domande per il rilascio della carta d'identità elettronica e del passaporto ordinario e disposizioni per la consegna a domicilio del passaporto ordinario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la domanda per il rilascio della carta d'identità elettronica si intende contestualmente effettuata anche per il rilascio del passaporto ordinario.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda presentata a un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio del passaporto ordinario è trasmessa, insieme a eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente entro cinque giorni dalla data della presentazione. L'ufficio competente provvede al rilascio del passaporto ordinario, alla richiesta di completamento dell'istruttoria o al rigetto dell'istanza entro i termini e secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3. Entro il 31 dicembre 2023, il Ministero dell'interno stipula un contratto di programma con la società Poste italiane Spa per la fornitura, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del servizio di consegna del passaporto ordinario presso il domicilio del cittadino richiedente.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 320 milioni

per l'anno 2023 e in 310 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



19PDL0039240